



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
N° 1 DI AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - Tel. 0922 407111
P.Iva e C.F. 02570930848

Servizio Affari Generali Sviluppo Organizzativo Risorse Umane

UFFICIO C.R.A.P. Aziendale

Tel: 0922/407300-301-302-303-479-481 Fax: 0922/402479

Web: www.aspag.it E-mail: crap@aspag.it

Prot.n. /Crap del

Prot.n. 69754 /Pers. del 30-10-2015

Ai Direttori Sanitari ed Amministrativi
dei PP.OO. di :

Sciacca, Canicattì, Licata, Ribera

Ai Direttori Sanitari ed Amministrativi dei Distretti
Sanitari di Base di :

Sciacca, Canicattì, Licata, Ribera,

Casteltermini, Bivona

e p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Dipartimento Amministrativo

A Tutto il Personale Dipendente

Oggetto: CIRCOLARE-Permessi a favore di persone con disabilità grave Art. 33 della legge 104/992.

- **Visto il 3° comma dell'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 nel testo vigente, dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che stabilisce testualmente le agevolazioni :**

1) A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano

compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

1-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito;

Si fornisce un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

- **E' stata ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.**
- **Non è ammessa l'alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.**
- **Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.**
- **Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.**
- **E' stata istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.**

1) SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono :

- ***Il dipendente in situazione di disabilità grave;***
- ***I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;***
- ***Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.***

In base a quanto illustrato con la circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il **coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.**

Per maggiore chiarezza si rammenta che sono:

- parenti di primo grado: genitori, figli;
- parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
- affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
- affini di secondo grado: cognati.

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere.

A tal fine si precisa che sono:

- parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
- affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

Le eccezioni per le quali si prevede l'estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:

- **abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;**
- **siano affetti da patologie invalidanti;**
- **siano deceduti o mancanti.**

Con l'espressione "mancanti," come precisato nella circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione si fa riferimento alle patologie indicate nell'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

Al riguardo si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.

Pertanto, con riferimento ai chiarimenti di carattere operativo forniti e alla luce delle nuove disposizioni normative, i competenti Uffici periferici dovranno riesaminare le domande presentate dai parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave.

In particolare, nell'ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest'ultimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Qualora le dichiarazioni richieste non vengano presentate entro il **30 Novembre 2015** gli uffici dovranno inviare agli interessati la comunicazione attestante la revoca, con effetto da tale data, del provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.

2) MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:

- **2 ore** di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
- **3 giorni** interi di permesso al mese (vedi RAL_939_Orientamenti Applicativi)

Il dipendente per l'assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:

- **3 giorni** interi di permesso al mese (vedi RAL_939_Orientamenti Applicativi);

- **18 ore mensili** da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora (nella richiesta di fruizione dovrà essere riportato da che ora a che ora verrà utilizzato il permesso).

3) DISPOSIZIONI COMUNI

Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile la relativa programmazione.

Si evidenzia che le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.

Analogamente le nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l'assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.

Ai dipendenti in regime di tempo parziale i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro nel caso di part - time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore mensili).

Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli stessi spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo "orizzontale", mentre vengono ridotti proporzionalmente all'orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale".

4) LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA' GRAVE (VERBALE DI ACCERTAMENTO)

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con **connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992)**.

Nel caso in cui, da parte della competente Commissione medica, venga fissata una rivedibilità del soggetto, indicando una data di scadenza della certificazione o verbale, si fa presente che, decorso detto termine, decadono i benefici relativi ai permessi.

Nell'ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare immediata comunicazione al Presidio o DSB di appartenenza della sede territoriale.

5) ASSENZA DI RICOVERO

Come ribadito nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica l'altro requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa", si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze :

1. **interruzione del ricovero** per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;

2. **ricovero a tempo pieno** di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
3. **ricovero a tempo pieno di un minore** in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.

Per la fruizione del diritto ai permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992 il dipendente interessato dovrà presentare apposita domanda al Presidio o DSB di appartenenza della sede territoriale;

Nella richiesta del beneficio il dipendente dovrà indicare per quale tipologia di permesso opta "a giorni o a ore" considerata l'alternativamente dei permessi.

Al fine di adottare una modulistica omogenea relativa ai permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992, sono stati predisposti per i dipendenti gli allegati modelli di domanda (All.1 e All. "A" e "B") nei quali gli interessati, accludendo la certificazione medica sopra indicata, dovranno dichiarare, consapevoli delle conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci, una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende prestare assistenza, necessarie ai fini della concessione dei citati permessi al fine di consentire all'Amministrazione la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la fruizione dei benefici in argomento.

6) Doveri dell'Amministrazione :

-L'Amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare l'adequatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l'integrazione;

- I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione prodotte a supporto dell'istanza;

- Procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) periodicamente, anche a campione.

Si fa presente che è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti in quanto persone disabili o che assistono altra persona in situazione di disabilità grave.

Si fa presente che per quanto non indicato nella presente circolare si fa riferimento a tutte le norme legislative e regolamentari, nonché alle circolari e direttive in tema di fruizione dei permessi ex Legge 104/92 nel tempo vigenti.

La presente circolare dovrà essere notificata ai funzionari, individuati a cura delle SS.LL. in indirizzo, preposti alla istruzione dei provvedimenti di concessione dei benefici delle Legge 104/92, per PP.OO. e DSB di propria competenza.

Il Referente Tecnico Ufficio CRAP Aziendale
Titolare di Posizione Organizzativa
Collaboratore Amministrativo
(Salvatore Casalichio)

Referente Amministrativo Ufficio CRAP Aziendale
Titolare di Posizione Organizzativa
Collaboratore Amministrativo
(Giovanni Farruggia)



Il Dirigente Responsabile U.O.C.
Servizio Affari Generali Sviluppo Organizzativo
Risorse Umane
(Dr. Loredana Di Salvo)